



CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE

Provincia di Savona

C.a.p. 17014

Approvato con delibera del Consiglio Comunale 35 del 24 giugno 94
Modificato (viola) con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/1/2000
Modificato (rosso) con delibera del Consiglio Comunale n.1 del 28/2/2002
Annotato (blu) dall'ufficio

REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune di Cairo Montenotte se effettuate nel suo territorio, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale vigente in materia.

ARTICOLO 2 Classificazione del Comune

Il Comune di Cairo Montenotte appartiene alla classe IV sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.

ARTICOLO 2 Bis – Categorie delle Località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie nel rispetto dei limiti di cui al 2° comma dell'art. 4 del Decreto 507 e precisamente:

- A. CATEGORIA SPECIALE:** - comprendente le vie, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico, ricadenti nelle zone dettagliatamente indicate negli allegati "A", "B" e "C" e la cui superficie complessiva non supera il 35% di quella dell'intero territorio comunale classificato come Centro Abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.04.92 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

La categoria speciale risulta essere compresa nel perimetro delimitato dalle seguenti aree di circolazione, ivi comprese le stesse:

- 1) Corso Marconi, dal confine con il limitrofo Comune di Carcare fino al tratto antistante il cosiddetto "palazzo Paviano" compreso; – Via Indipendenza, dall'incrocio con Corso Marconi sino al confine con il Comune di Cosseria; – Corso Marconi, dall'incrocio con la strada vicinale per la Casazza di fronte all'impianto di distribuzione carburanti della ESSO fino al bivio per Bragno in Località Farina; – svincolo dalla circonvallazione per il Capoluogo e per la frazione Bragno - Corso Stalingrado, dallo svincolo fino all'inizio della recinzione dello stabilimento dell'Italiana Coke sul lato destro della strada; - Corso Brigate Partigiane, dall'inizio fino al termine del centro abitato del capoluogo in Loc. Vesima verso la frazione Rocchetta; – Intera area dello svincolo della circonvallazione per il centro di Cairo verso Via Sanguinetti, compresa la porzione di terreno a ridosso del primo tratto di Via Recoaro; – Strada Madonna del Bosco, lato sinistro dal sovrappasso di Corso Brigate Partigiane alla diramazione verso località Camponuovo; –

intera area di circolazione compresa tra via Della Resistenza, Via della Repubblica e la sede della ferrovia per Acqui Terme fino al limite del Centro abitato del Capoluogo.

- 2) Incrocio di Via A. Sanguinetti con Corso XX Aprile; – Ponte Stiaccini; – Piazza della Vittoria; – Primo tratto di Via F.lli Francia, fino alla confluenza con Corso Di Vittorio; – tratto di corso Di Vittorio, dall'incrocio con Via F.lli Francia fino a piazza Della Vittoria; - Corso Dante Alighieri; – Viale Vittorio Veneto; – Via Cortemilia, fino alla confluenza con Strada Carnovale; – primo tratto di Strada Carnovale, fino all'inizio della salita verso l'omonima frazione.

B. CATEGORIA NORMALE: - comprendente tutte le vie, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione di quelle individuate come appartenenti alla categoria speciale.

La pubblicità e le pubbliche affissioni di carattere commerciale, che si realizzano nelle zone classificate in 'Categoria Speciale', sono soggette ad una maggiorazione impositiva pari al 150 % delle corrispondenti tariffe base.

La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

CAPO II

Impianti pubblicitari e piano generale

ARTICOLO 3 Tipologia impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari possono essere non luminosi o luminosi.

E' da qualificare impianto di pubblicità non luminoso qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile come insegna, come cartello, come manifesto, come segno orizzontale reclamistico.

E' da qualificare impianto di pubblicità luminoso qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile come insegna, come cartello, come manifesto, come segno orizzontale reclamistico e costituito da corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Alfine della individuazione e determinazione tipologica dell'insegna, cartello, manifesto, segno orizzontale reclamistico si richiamano espressamente i concetti contenuti nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada di cui al DPR 16.12.1992. n. 495.

Su ogni impianto pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante
- Soggetto titolare dell'autorizzazione
- Numero dell'autorizzazione
- Progressiva chilometrica del punto di installazione
- Data di scadenza dell'autorizzazione

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Se collocati lungo le strade o in vista di esse, gli impianti pubblicitari, qualora installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati. Se installati entro i centri abitati, non devono ugualmente superare la superficie di sei metri quadrati ed in ogni caso, non devono contrastare con gli strumenti urbanistici in vigore.

ARTICOLO 4

Caratteristiche degli impianti non luminosi

Gli impianti pubblicitari non luminosi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e le fondazioni devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Per gli impianti collocati sulle strade od in vista di esse, gli stessi devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie dell'impianto medesimo. Il bordo inferiore degli impianti pubblicitari deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

ARTICOLO 5

Caratteristiche degli impianti pubblicitari luminosi

Gli impianti pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di densità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Gli stessi impianti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e triangolo. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Nei centri abitati, gli impianti pubblicitari devono essere conformi alle prescrizioni proprie degli strumenti urbanistici e comunque non devono essere, per caratteristiche di luminosità o di dimensioni tali da arrecare disturbo al riposo delle persone.

ARTICOLO 6

Procedura per installazione

Per il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari, il soggetto interessato deve presentare domanda in bollo, contenente l'indicazione delle generalità del richiedente medesimo e l'oggetto della domanda, all'Ufficio Tecnico del Comune.

Oltre alla detta documentazione amministrativa il richiedente deve allegare la documentazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

L'Ufficio tecnico comunale provvede a trasmettere entro due giorni dal ricevimento, copia della documentazione presentata all'Ufficio dei Vigili Comunali per l'espressione del parere di conformità dell'impianto oggetto di richiesta alle norme del codice della strada.

L'Ufficio dei Vigili Urbani esprimerà entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione, parere motivato che verrà acquisito agli atti.

L'Ufficio tecnico acquisito il parere dell'Ufficio dei Vigili Urbani provvede all'ulteriore istruzione della pratica ed elabora il proprio parere in ordine al profilo tecnico trasmettendo gli atti al Sindaco.

Il Sindaco entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda da parte del richiedente, concede o nega l'autorizzazione mediante ordinanza, che in caso di diniego, deve essere motivata.

L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato.

Per il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di impianti pubblicitari diversi da quelli collocati lungo le strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni di cui ai capi precedenti.

Per il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, si applicano, per quanto sopra non contemplato, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 7

Criteri generali per la realizzazione del piano generale impianti

Il Comune provvede alla redazione del piano generale degli impianti di pubblicità e degli spazi per le pubbliche affissioni.

Il piano generale dovrà essere formato nel rispetto della normativa urbanistica e della normativa propria del codice della strada.

Al Consiglio Comunale compete l'approvazione del piano che dovrà essere predisposto dagli uffici tecnici comunali e sottoposto a preventivo esame della Commissione edilizia, che esprimerà motivato parere.

Nel piano generale dovrà essere indicata la quantità degli impianti pubblicitari e degli spazi per le pubbliche affissioni; la densità massima delle superfici pubblicitarie espresse in metri quadri che dovrà essere diversificata rispetto alle seguenti zone territoriali: centro abitato del capoluogo, centro abitato delle frazioni, altre aree e territorio comunale; le distanze che dovranno essere osservate da un impianto all'altro; le dimensioni massime per ogni impianto e per ogni spazio per le pubbliche affissioni.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 8

Oggetto

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di pubblicità è dato dalla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono escluse dal presupposto impositivo tutte quelle comunicazioni prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

ARTICOLO 9

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto pubblicizzato e cioè, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 10

Limitazioni e divieti

La pubblicità dovrà essere attuata mediante le forme consentite dalla legge e dal presente regolamento.

Nei centri abitati la pubblicità fonica non potrà essere effettuata dalle ore 22.00 alle ore 9.00 e non dovrà eccedere la soglia di rumore consentita dalla normativa vigente e comunque non potrà essere effettuata con modalità tali da arrecare disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. La pubblicità fonica dovrà essere autorizzata dal Comune. A tal fine, colui che intende effettuare la pubblicità dovrà presentare domanda contenente le generalità del richiedente, l'oggetto della domanda, le modalità e le ore richieste per la pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli devono essere osservate le limitazioni e gli obblighi imposti dalla normativa di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 12 **Deliberazione delle tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Nota: L'art. 10 della legge 448 del 28 dicembre 2001 ha così diversamente disposto: " In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, nr. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1^ gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 13 **Dichiarazione**

Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa secondo il modello di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata per il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Per il solo anno 2000 il suddetto termine del 31 gennaio è differito al 31 marzo; per gli anni successivi al 2000 è competenza della Giunta Municipale provvedere, se ritenuti opportuni e/o necessari, ad eventuali differimenti di termine con proprio atto motivato.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 19, 20, 21, comma 1, 2, 3 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 14 **Modello di dichiarazione e procedura di presentazione**

Il modello di dichiarazione dell'imposta di pubblicità viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale. Il modello dovrà indicare: la tipologia e caratteristiche della pubblicità, la durata della pubblicità, l'ubicazione e la consistenza dei mezzi pubblicitari, gli elementi identificativi del soggetto passivo.

Gli elementi identificativi dei soggetti passivi consistono:

- Per le persone fisiche
- codice fiscale
- nome e cognome e data di nascita

- della dimora ovvero della residenza
Per le società
- partita IVA ed il codice fiscale
- i dati identificativi del rappresentante legale
- la denominazione e relativo scopo sociale
- la sede legale od effettiva.

La dichiarazione effettuata sul modello di cui ai capi precedenti dovrà essere presentata al Comune mediante consegna dello stampato all'Ufficio Tributi od invio per posta. Farà fede dell'avvenuta presentazione e della data di effettiva ricezione della dichiarazione di imposta, il timbro postale apposto sulla busta contenente la dichiarazione medesima nell'ipotesi di invio, od il Timbro generale del protocollo apposto sulla dichiarazione medesima e l'iscrizione nel registro generale del protocollo del Comune, nell'ipotesi di consegna all'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 15

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt.19, comma 1 e 3, 20, 21, comma 1, 2,3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni regolamentari.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con apposito bollettino mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario medesimo.

I pagamenti dovranno essere arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.

Articolo 16

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.

I ruoli per la riscossione coattiva devono essere formati e resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 17

Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune provvede nel termine di novanta giorni al rimborso delle somme dovute.

ARTICOLO 18

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

L'avviso di accertamento, nel modello che verrà approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, dovrà indicare il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 38, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario dallo stesso concessionario designato.

ARTICOLO 19 **Pubblicità ordinaria**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è pari a L. 20.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti in misura e con le modalità previste dal comma 1.

Alla tariffa di cui al comma 1 dovranno essere applicate le seguenti maggiorazioni:

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;

Per la pubblicità che abbia superficie superiore a metri quadrati 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ARTICOLO 20 **Pubblicità effettuata con veicoli**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 19 del presente regolamento, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 4.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune di Cairo Montenotte qualora la licenza sia stata dallo stesso rilasciata; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà qualora nel Comune di Cairo Montenotte abbia avuto inizio o fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Cairo Montenotte qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Cairo Montenotte qualora nel suo territorio abbia sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, nella misura tariffaria di:

- | | |
|--|------------|
| a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg | L. 144.000 |
| b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg | L. 96.000 |
| c) Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | L. 48.00 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 del presente articolo non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ARTICOLO 21

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 80.000.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di L. 5.000. Se la pubblicità abbia durata superiore ai 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera di L. 2.500.

ARTICOLO 22

Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a L. 20.000.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 120.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa di L. 60.000.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 5000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di L. 15.000.

ARTICOLO 23

Riduzioni dell'imposta

Si applicano le riduzioni di imposte previste e disciplinate dall'art. 16 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 24

Esenzioni dall'imposta

Si applicano le esenzioni dall'imposta previste e disciplinate dall'art. 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 25

Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è obbligatoriamente istituito ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ARTICOLO 26

Determinazione delle superfici degli impianti

Ai fini della determinazione delle superfici degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, la popolazione comunale accertata al 30 aprile 1994 è pari al n. di 13.868.

La determinazione dei luoghi in cui è permessa l'affissione viene stabilita come da allegato A per una superficie complessiva di mq. 483,68, dando atto che, per gli effetti di cui all'art. 234 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli spazi indicati sono quelli esistenti al momento dell'emanazione ed entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Gli impianti che vengono riservati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, quelli riservati alle affissioni di natura commerciale, quelli riservati alle affissioni dirette a cura dei soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, sono individuati come da allegato A.

Gli spazi riservati per le affissioni che insistono su proprietà non comunali, devono essere acquisiti previo consenso dei proprietari.

ARTICOLO 27

Modalità sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni a cui provvede il Comune è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune medesimo.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

Per i primi 10 giorni	- L. 2.200
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	- L. 660

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ARTICOLO 28

Modalità di pagamento del diritto

Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante versamento su apposito bollettino a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario medesimo.

I pagamenti dovranno essere arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

ARTICOLO 29 **Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva del diritto si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni.

I ruoli per la riscossione coattiva devono essere formati e resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 30 **Rimborsi**

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune provvede nel termine di novanta giorni al rimborso delle somme dovute.

ARTICOLO 31 **Riduzioni del diritto**

Si applicano le esenzioni dal diritto previste dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 32 **Esenzioni dal diritto**

Si applicano le esenzioni dal diritto previste dall'art. 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 33 **Modalità per le pubbliche affissioni**

La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nelle ipotesi di ritardo dell'effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche o per mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

ARTICOLO 33

Modalità per le pubbliche affissioni

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalla 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Sanzioni tributarie ed interessi

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs 15 novembre 1993, n .507.

ARTICOLO 36

Sanzioni amministrative

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Gli agenti del servizio pubblicità e pubbliche affissioni devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento per i servizi di vigilanza e di repressione attinenti all'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, rilasciata dal Sindaco.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché in quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

ARTICOLO 37

Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario

Il Comune, o il concessionario del servizio, effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste per le rettifiche ed accertamenti di ufficio.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente sono, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ARTICOLO 38
Ufficio competente e funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta del servizio, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa, la sottoscrizione delle richieste, avvisi, provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi sono affidati al funzionario comunale identificato nella figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune medesimo che agirà in collaborazione con l'Ufficio Tributi Comunale coordinandolo per la corretta gestione del servizio.

Alla nomina del funzionario provvede con atto deliberativo la Giunta Comunale.

ARTICOLO 39
Affidamento del servizio a terzi

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della legge 8 giugno 1990, nr.142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

L'affidamento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onori, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

In caso di gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni effettuata tramite concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Per la disciplina del rapporto gestionale e per le modalità di espletamento della gara contrattuale, si richiama espressamente la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ARTICOLO 40
Disposizioni transitorie

Per la disciplina della fase transitoria fra l'entrata in vigore del presente regolamento e la precedente normativa, si osservano le disposizioni di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.